



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4054

Seduta del 14/12/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17, COMMA 2 E 23, COMMA 1BIS DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE) E CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI: RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25 NOVEMBRE 2020 E SOSTITUZIONE DELLA DGR 6 LUGLIO 2020, N. 3338 E DELLA DGR 13 GIUGNO 2016, N. 5296

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTE:

- la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 1181, secondo cui "il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data";
- la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ed in particolare l'articolo 1, comma 686 che esclude l'applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed abroga l'art. 70 del d.lgs. citato;
- l'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che, al comma 4-bis, prevede che "Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività";

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si approvano le "linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020";



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

## **RICHIAMATE:**

- la DGR 6 luglio 2020, n. 3338 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione della DGR 27 giugno 2016, n. 5345";
- la DGR 13 giugno 2016, n. 5296 "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici";

**DATO ATTO** che, ai sensi delle suddette linee guida ministeriali, sono oggetto di rinnovo, non solo le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

**CONSIDERATA** la necessità di recepire le suddette linee guida ministeriali, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, al fine di garantire un'applicazione omogenea delle modalità per l'assegnazione delle aree pubbliche sia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, sia per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici, in quanto tutte le attività di commercio che si svolgono su aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e quindi necessitano di un trattamento omogeneo, anche al fine di garantire imparzialità e trasparenza delle procedure di rinnovo;

**RITENUTO** di dover interamente sostituire le DD.GG.RR. 6 luglio 2020, n. 3338 e 13 giugno 2016, n. 5296, al fine di adeguare alle succitate disposizioni statali, i criteri per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

**VISTO** l'allegato A "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**SENTITE** le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e ANCI Lombardia;

**VISTA** la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere";

**VISTA** la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di recepire le "linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020", approvate con DM del 25 novembre 2020, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di sostituire le DD.GG.RR. 6 luglio 2020, n. 3338 e 13 giugno 2016, n. 5296 citate in premessa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

Lombardia e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020**

1. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.
4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con *handicap* gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione *mortis causa* in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

7. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.

11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.

12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-*bis*, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.

14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

## ALLEGATO A

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17, COMMA 2 E 23, COMMA 1BIS DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE) E CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

---

#### **1. Oggetto**

1. Il presente atto fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche, prevede disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), detta indicazioni in ordine all'ottenimento e alla gestione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale e disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis della suddetta l.r. 6/2010 e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico approvate con DM del 25 novembre 2020, i criteri e le modalità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Il presente atto fornisce, inoltre, secondo quanto indicato dalle suddette linee guida ministeriali, i criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

#### **2. Indicazioni ai comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche**

1. I comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
  - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
  - un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate.

2. Nell'individuare le aree, il Comune tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienicosanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) della densità della rete distributiva esistente.

### **3. Disposizioni concernenti i Mercati**

#### **3.1 Istituzione e ampliamento dei mercati**

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal Comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010.

3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:

- a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
- b) la periodicità di svolgimento del mercato;
- c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, nonché il settore merceologico di riferimento;
- d) i posteggi riservati ai produttori agricoli e i criteri di assegnazione degli stessi.

4. Le richieste di nulla osta preventivo di cui al comma 2 devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l'applicativo informatico "MERCap" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" ([www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

5. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

#### **3.2 Posteggi mercatali**

1. I comuni possono individuare i posteggi in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
- b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
- c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
- d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.

2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macrocategorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

6. Per finalità di pubblicità notizia, i comuni trasmettono alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, copia dei bandi relativi all'assegnazione dei posteggi e comunicano le informazioni sui bandi disponibili per ciascun mercato, attraverso apposita funzione presente nell'applicativo informatico MERCap (informazioni che saranno consultabili in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia - [www.dati.lombardia.it](http://www.dati.lombardia.it)).

### **3.2.1 Criteri per il rinnovo delle concessioni in posteggi già assegnati nei mercati e in scadenza al 31 dicembre 2020**

1. Le concessioni su posteggi già assegnati nei mercati sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea.

2. Il procedimento di rinnovo delle concessioni di cui al comma 1, è avviato d'ufficio dal Comune entro il 31 dicembre 2020 e riguarda la verifica del possesso e della regolarità, alla medesima data, della seguente documentazione:

- a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti professionali di cui all'articolo 20 della l.r. 6/2010;
- b) numero di autorizzazioni nello stesso mercato o nella stessa fiera, non superiore a quanto indicato dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010;
- c) titolo in scadenza;
- d) carta di esercizio, ove richiesta;
- e) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso;
- f) iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività previste dalle linee guida ministeriali e riportate al comma 3.

3. Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data avvio del procedimento di rinnovo e comunque prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della L. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. 151/2001;
- d) successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure, in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

4. Il Comune invia la comunicazione di cui all'articolo 8 della L. 241/90 al titolare dell'azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, il Comune pubblica all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo di cui al comma 2.

5. Il Comune opera l'acquisizione d'ufficio della documentazione di cui sopra e richiede al soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del dpr 445/2000, nel caso dei documenti che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.

6. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata, sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

7. Come previsto dall'articolo 181 del DL 34/2020 e dalle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020, la concessione è rinnovata al soggetto titolare dell'azienda intestataria della stessa fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il Comune procede alla revoca della concessione.

### **3.2.2 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, ma vacanti**

1. Per partecipare alle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, ma vacanti, è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo autorizzatorio, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta;
- c) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso.

2. Nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dei posteggi già esistenti, ma vacanti, nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato. Vengono attribuiti 40 punti a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa in possesso del certificato di regolarità contributiva.

3. A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **3.2.3 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. I comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.2, lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche e, se non fosse sufficiente, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **3.2.4 Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti**

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo 3.2.3.

### **3.2.5 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il Comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

### **3.2.6 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. I comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.5. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, in subordine agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

### **3.2.7 Prestatore proveniente da uno Stato europeo o extra europeo**

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure da parte di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.

2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure da parte di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

### **3.2.8 Revoca dell'autorizzazione con concessione di posteggio**

1. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della l.r. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 11 quater della l.r. 6/2010, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

### **3.2.9 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore**

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il Comune.

## **4. Disposizioni riguardanti le fiere e iniziative analoghe**

### **4.1 Aree per le fiere**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

### **4.2 Criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione**

1. Per il rinnovo delle concessioni di posteggio di durata pluriennale si applicano le disposizioni del paragrafo 3.2.1.
2. In caso di rilascio della concessione annuale del posteggio nelle fiere, le domande debbono essere inviate in modalità telematica dall'operatore ambulante almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.
3. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4.
4. Il punteggio di cui al paragrafo 3.2.2, comma 2, lettera a2), viene assegnato all'operatore che ha maturato il maggior numero di presenze nelle ultime 3 edizioni della fiera. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria dei titolari di posteggio presenti il giorno della fiera, si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al paragrafo 3.2.5.
7. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

#### **4.3 Iniziative di carattere internazionale**

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, il Comune in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.
2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le sopra citate associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

#### **5. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private**

##### **5.1 Aree per il commercio in forma itinerante**

1. Il Comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante di cui all'articolo 22 della l.r. 6/2010.
2. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2010.
3. I comuni, in rapporto alle peculiarità locali, regolamentano il divieto di tornare sul medesimo "punto" nell'arco della stessa giornata, come indicato nell'articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2010.

##### **5.2 Aree private**

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e

regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.

2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

## **6. Posteggi isolati**

1. Per il rinnovo delle concessioni dei posteggi isolati si applicano le disposizioni del paragrafo 3.2.1.

2. Fatte salve ulteriori indicazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 23, comma 9 della l.r. 6/2010, i criteri di assegnazione dei posteggi vacanti e di quelli di nuova istituzione sono indicati ai paragrafi 3.2.2 e 3.2.3.

3. I Comuni provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafica dei posteggi isolati presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'apposita sezione "Anagrafica posteggi isolati" presente nell'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" ([www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

## **7. Regolamento dei mercati e delle fiere**

1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il Comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ex articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, adotta il relativo regolamento.

2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

- a) la tipologia del mercato o della fiera;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato o della fiera, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
- h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- j) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;
- k) le modalità di esercizio della vigilanza;
- l) le modalità di utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- m) i posteggi riservati ai «battitori» come stabilito dall'articolo 26 della legge regionale.

3. Nel regolamento sono richiamate le sanzioni previste dalla legge regionale.

## **8. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere**

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dai comuni per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio;
- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Le informazioni relative alla modifica delle caratteristiche dimensionali, allo spostamento definitivo e alla soppressione del mercato, devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l'applicativo informatico "MERCap" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" ([www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

#### **9. Disposizioni relative alla carta di esercizio**

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un'altra regione italiana.

3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito [www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it) dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.

4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato o prestazione occasionale attivata per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

#### **10. Disposizioni relative alla attestazione**

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.

2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito [www.procedimenti.servizirl.it](http://www.procedimenti.servizirl.it)).

3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

4. Il Comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).

5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.

7. I titolari solo di posteggi isolati devono richiedere, al Comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, il rilascio della specifica attestazione annuale.

8. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra regione italiana.

9. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al Comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.

10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

### **11. Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni**

1. Nelle carte di esercizio e nelle attestazioni è presente la funzionalità "QRcode": è un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali telefoni cellulari/smartphone/tablet dotati di fotocamera, un software o un'applicazione mobile di lettura del codice e connessione ad Internet.

2. La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostitutivo del possesso della carta di esercizio dell'attestazione annuale.

3. Le informazioni restituite dalla lettura del QRcode nei documenti citati sono le seguenti e sono allineate rispetto a quanto presente nell'applicativo informatico:

a) dalla lettura QRcode presente nella Carta di Esercizio (C.E.):

- Identificativo e stato di operatività della C.E.
- Denominazione e Codice Fiscale e qualifica dell'intestatario della C.E.
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E.
- Per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, fiere) presenti nella C.E.: numero e data autorizzazione, descrizione mercato (per posteggi su mercato), tipologia (per titoli itineranti) e stato di validazione del titolo.
- Elenco dei fogli aggiuntivi (se presenti) con indicazione di: denominazione della persona, Codice Fiscale e ruolo/qualifica (es. collaboratore, dipendente, ecc.).
- Attestazioni Annuali approvate (informazione relativa alle ultime 2 annualità) associate all'impresa intestataria della C.E.: identificativo e data fine validità.

b) dalla lettura QRcode presente nell'Attestazione:

- Identificativo, stato di approvazione e nel caso in cui l'Attestazione sia in stato "approvata" anche: data e ora di rilascio, data fine validità.
- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un Comune non lombardo).
- Nome e Cognome, Codice Fiscale dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un Comune non lombardo).
- Informazioni della C.E. (vedi sopra)
- Eventuale Attestazione Annuale precedente a quella oggetto di lettura del QRcode: identificativo e data fine validità.

## **12. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche**

1. Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, sono attivati da parte di Regione Lombardia degli applicativi informatici dedicati alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche, tra i quali:

- Carta di Esercizio ed Attestazioni
- MERCap (gestione mercati su area pubblica)
- S&FeM (gestione dell'invio ed aggiornamento degli elenchi delle Sagre e Fiere su area pubblica, e quelli delle Manifestazioni Fieristiche Locali)

2. Per quanto di competenza, i Comuni sono tenuti a mantenere costantemente aggiornati gli applicativi citati.

3. I dati di tipo informativo e statistico raccolti attraverso gli applicativi dedicati al commercio su area pubblica sono pubblicati in formato "Open" sul portale OpenData di Regione Lombardia ([www.dati.lombardia.it](http://www.dati.lombardia.it)).

## **13. Criteri per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.**

1. La procedura di rinnovo delle concessioni di area pubblica ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, è avviata d'ufficio dal Comune entro il 31 dicembre 2020 e riguarda la verifica del possesso e della regolarità, alla medesima data, della seguente documentazione, in capo al soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea:

- a) requisiti morali e, in caso di vendita di alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti professionali;
- b) titolo in scadenza;
- c) iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano le gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività di cui al paragrafo 3.2.1, comma 3;
- d) documentazione comprovante la regolarità contributiva al 31 giugno 2021.

2. Il Comune invia la comunicazione di cui all'articolo 8 della L. 241/90 al titolare dell'azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, il Comune pubblica all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo di cui al comma 1.

### **3. IIDURC**

Comune opera l'acquisizione d'ufficio della documentazione di cui sopra e richiede al soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del dpr 445/2000, nel caso dei documenti che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.

4. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata, sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

5. Come previsto dall'articolo 181 del DL 34/2020 e dalle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020, la concessione è rinnovata al soggetto titolare dell'azienda intestataria della stessa fino al 31 dicembre 2032.

Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, il Comune procede alla revoca della concessione.

#### **14. Norma transitoria**

1. Le concessioni di posteggio esistenti alla data di entrata in vigore della L. 27/12/2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020, sono prorogate fino a tale data.

2. Restano valide le procedure di selezione per il rinnovo delle concessioni nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga.

3. Fino al termine dell'emergenza sanitaria da covid-19, le domande per la concessione annuale dei posteggi nelle fiere, possono essere inviate fino a 30 giorni prima della fiera medesima e la graduatoria dev'essere pubblicata all'albo comunale 10 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

4. Nel caso di rinnovo della concessione, qualora la stessa non sia rilasciata dal Comune entro il 31 dicembre 2020, come indicato dalle linee guida ministeriali, l'operatore può continuare a svolgere l'attività fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego da parte del Comune, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.